



### **Il Sindacato della Corte Costituzionale sull'autonomia differenziata**

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 192/2024, ha deciso le questioni di costituzionalità relative alla legge sull'autonomia differenziata e rimesse alla sua cognizione.

Preliminarmente, ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità dell'intera legge n. 86 del 2024, considerando invece illegittime specifiche disposizioni dello stesso testo legislativo.

Secondo il Collegio, l'art. 116, terzo comma, della Costituzione (che disciplina l'attribuzione alle regioni ordinarie di forme e condizioni particolari di autonomia) deve essere interpretato nel contesto della forma di Stato italiana. Essa riconosce, insieme al ruolo fondamentale delle regioni e alla possibilità che esse ottengano forme particolari di autonomia, i principi dell'unità della Repubblica, della solidarietà tra le regioni, dell'eguaglianza e della garanzia dei diritti dei cittadini, dell'equilibrio di bilancio.

In tal senso la Corte ha ritenuto che la distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo, in attuazione dell'art. 116, terzo comma, non debba corrispondere all'esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma debba avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione.

#### **SOMMARIO**

- Il Sindacato della Corte Costituzionale sull'autonomia differenziata
- Pensioni, aumenti dello 0,8% nel 2025
- Verifiche dell'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni fiscali – Certificazione Unica 2022, relativa ai redditi dell'anno 2021
- Applicazione della disciplina sul lavoro sportivo difforme dal vigente impianto ordinamentale. Richiesta adeguamento protocollo di riferimento
- Seconda rata IMU dicembre 2024 a saldo
- Aggiornamento stato lavori commissioni concorsi
- Assunzione nei ruoli della Polizia di Stato di persone affette da celiachia
- SIULP Pisa: eletto nuovo Segretario Provinciale

Pertanto, nell'esaminare i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, le difese del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento ad opponendum delle Regioni Lombardia, Piemonte e Veneto, ha ravvisato l'incostituzionalità dei seguenti profili della legge:

- la possibilità che l'intesa tra lo Stato e la regione e la successiva legge di differenziazione trasferiscano materie o ambiti di materie, laddove la Corte ritiene che la devoluzione debba riguardare specifiche funzioni legislative e amministrative e debba essere giustificata, in relazione alla singola regione, alla luce del richiamato principio di sussidiarietà;
- il conferimento di una delega legislativa per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (LEP) priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del Governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento;
- la previsione che sia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (dPCm) a determinare l'aggiornamento dei LEP; - il ricorso alla procedura prevista dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio per il 2023) per la determinazione dei LEP con dPCm, sino all'entrata in vigore dei decreti legislativi previsti dalla stessa legge per definire i LEP;
- la possibilità di modificare, con decreto interministeriale, le aliquote della compartecipazione al gettito dei tributi erariali, prevista per finanziare le funzioni trasferite, in caso di scostamento tra il fabbisogno di spesa e l'andamento dello stesso gettito; in base a tale previsione, potrebbero essere premiate proprio le regioni inefficienti, che dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all'esercizio delle funzioni trasferite non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni;
- la facoltatività, piuttosto che la doverosità, per le regioni destinatarie della devoluzione, del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, con conseguente indebolimento dei vincoli di solidarietà e unità della Repubblica;
- l'estensione della legge n. 86 del 2024, e dunque dell'art. 116, terzo comma, Cost. alle regioni a statuto speciale, che invece, per ottenere maggiori forme di autonomia, possono ricorrere alle procedure previste dai loro statuti speciali. La Corte ha interpretato in modo costituzionalmente orientato altre previsioni della legge: - l'iniziativa legislativa relativa alla legge di differenziazione non va intesa come riservata unicamente al Governo;
- la legge di differenziazione non è di mera approvazione dell'intesa ("prendere o lasciare") ma implica il potere di emendamento delle Camere; in tal caso l'intesa potrà essere eventualmente rinegoziata;
- la limitazione della necessità di predeterminare i LEP ad alcune materie (distinzione tra "materie LEP" e "materie-no LEP") va intesa nel senso che, se il legislatore qualifica una materia come "no-LEP", i relativi trasferimenti non potranno riguardare funzioni che attengono a prestazioni concernenti i diritti civili e sociali;
- l'individuazione, tramite compartecipazioni al gettito di tributi erariali, delle risorse destinate alle funzioni trasferite dovrà avvenire non sulla base della spesa storica, bensì prendendo a riferimento costi e fabbisogni standard e criteri di efficienza, liberando risorse da mantenere in capo allo Stato per la copertura delle spese che, nonostante la devoluzione, restano comunque a carico dello stesso; - la clausola di invarianza finanziaria richiede, oltre a quanto precisato al punto precedente che, al momento della conclusione dell'intesa e dell'individuazione delle relative risorse, si tenga conto del quadro generale della finanza pubblica, degli andamenti del ciclo economico, del rispetto degli obblighi euro/unitari.

Spetterà al Parlamento, nell'esercizio della sua discrezionalità, colmare i vuoti derivanti dall'accoglimento di alcune delle questioni sollevate dalle ricorrenti, nel rispetto dei principi costituzionali, in modo da assicurare la piena funzionalità della legge.

**Pensioni, aumenti dello 0,8% nel 2025**


Dal 1° gennaio 2025, grazie alla consueta operazione di rivalutazione, le prestazioni saliranno dello 0,8%. Non ci sarà, invece, nessun ulteriore conguaglio sull'indice riconosciuto provvisoriamente nel 2024 (+5,4%). Lo stabilisce il decreto 15 novembre 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze concertato con quello del Lavoro pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale (G.U n. 278 del 27 novembre 2024).

L'adeguamento porterà le minime a 603,4€.

La rivalutazione non è applicata in misura uguale per tutte le pensioni, ma varia a seconda delle fasce di appartenenza in cui ricade l'assegno oggetto di rivalutazione.

Dal prossimo anno si torna ai criteri ordinari di rivalutazione delle pensioni previsti dall'articolo 1, co. 478 della legge n. 160/2019 disattesi da molti anni per consentire risparmi alla spesa.

- le rendite entro le quattro volte il minimo (cioè, entro i 2.394,44€ lordi al mese al 31 dicembre 2024) avranno la rivalutazione del 100% dell'indice Istat (0,8%);
- le rendite superiori a quattro volte e comprese entro le cinque volte il minimo (cioè, entro 2.993,04€ lordi al mese al 31 dicembre 2024) avranno il 100% dell'indice Istat sino a 2.394,44€ ed il 90% dell'indice Istat per la quota eccedente;
- le rendite superiori a cinque volte il minimo (cioè, oltre 2.993,04€) avranno il 100% dell'indice Istat per la quota sino al 2.394,44€; il 90% dell'indice Istat per la quota superiore a 2.394,44€ sino a 2.993,04€ e il 75% dell'indice Istat per la quota eccedente 2.993,04€.

**Rivalutazione delle pensioni dal 1° Gennaio 2025**
**Trattamento Minimo INPS = € 598,61 Anno 2024**
**Rivalutazione delle pensioni, Indice ISTAT (0,8%) dal 1° Gennaio 2025**

Scaglioni trattamenti (minimo INPS definitivo 2024) € 598,61	IMPORTO	IMPORTO ECCEDENTE	Percentuale perequazione	Perequazione applicabile
<i>Fino a quattro volte il Trattamento Minimo</i>	2.394,44 €	-	100%	0,80%
<i>Tra 4 volte e fino a 5 volte il trattamento minimo</i>	2.394,44 €	-	100%	0,80%
		€ 2.993,05	90%	0,72%
<i>Superiori a 5 volte il trattamento minimo</i>	€ 2.394,44	-	100%	0,80%
		€ 2.993,05	90%	0,72%
		Oltre € 2.993,05	75%	0,60%

**Trattamento Minimo INPS definitivo anno 2025 - € 598,61 x 0,8% = € 603,40**

Esempio di calcolo:

Per una pensione lorda di 2.700 € l'incremento sarà calcolato come segue:

- Fino a 2.394,45 € incremento di 19,16 € (0,80%).
- Quota eccedente 305,56 € incremento di 2,20 € (0,72%).

Totale importo mensile 2.721,36 €.

## Verifiche dell'Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni fiscali - Certificazione Unica 2022, relativa ai redditi dell'anno 2021



Riportiamo il testo della lettera inviata in data 5 dicembre 2024 al Dipartimento della P.S. dalla Segreteria Nazionale:

*"Con la presente il SIULP intende segnalare una problematica che sta coinvolgendo numerosi colleghi destinatari di una comunicazione di esito di controllo formale da parte dell'Agenzia delle Entrate in relazione all'anno d'imposta 2021.*

*Tale accertamento sta riguardando le dichiarazioni dei redditi relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con conseguente richiesta di versamento di una maggiore imposta, comprensiva di sanzioni e interessi, per importi che in taluni casi superano ampiamente i 1.000 euro.*

*L'origine del problema sembrerebbe risiedere nel fatto che, a seguito di un errore di calcolo sull'imposta lorda nella Certificazione Unica 2022 (relativa ai redditi 2021), non si è tenuto conto, tra le altre cose, dell'importo relativo all'ulteriore detrazione da lavoro. Di conseguenza, la Certificazione Unica inizialmente inviata riportava un dato errato riguardo alle ritenute certificate e all'imposta netta.*

*L'errore è stato successivamente corretto. Tuttavia, nei mesi successivi molti colleghi hanno presentato la dichiarazione dei redditi utilizzando il Mod. 730/2022, il quale, però, riportava automaticamente il dato errato presente nella prima Certificazione Unica.*

*Tale situazione, nonostante l'annullamento della Certificazione Unica e la rettifica dei dati, ha comportato che molti poliziotti non abbiano potuto procedere alla modifica della dichiarazione, né annullare nei termini del Mod. 730 inviato. In alcuni casi, l'unica opzione è stata quella di presentare correzioni e integrazioni, che hanno pure comportato il versamento di una maggiore imposta, oltre sanzioni e interessi.*

*Quel che è mancata, a nostro parere, è stata una comunicazione certa e inequivocabile a tutti gli interessati, la quale, in prossimità dei termini per la presentazione delle dichiarazioni, avrebbe consentito ai colleghi di correggere in tempo utile le dichiarazioni inviate, evitando così l'attuale incresciosa situazione.*

*In considerazione di quanto appena esposto siamo a chiedere, con la presente, di valutare ogni possibile iniziativa che possa sollevare i singoli poliziotti dagli effetti sanzionatori derivanti dal controllo effettuato e di adottare misure organizzative idonee a non gravare in maniera così determinante sull'economia familiare.*

*Il SIULP, come già anticipato ai vertici dell'Amministrazione, ai quali è stato da tempo rappresentata la problematica in narrativa, resta disposizione per un ogni ulteriore confronto e per contribuire alla risoluzione di questa incresciosa vicenda.*

*In attesa di un cortese riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti."*

## **Applicazione della disciplina sul lavoro sportivo difforme dal vigente impianto ordinamentale. Richiesta adeguamento protocollo di riferimento**



Riportiamo il testo della lettera inviata in data 6 dicembre 2024 al Pref. Armando Forgione, Direttore Centrale DAGEP, dalla Segreteria Nazionale:

*"Pregiatissimo Direttore,  
nel corso degli ultimi anni la disciplina del lavoro sportivo è stata oggetto di plurimi interventi del legislatore che hanno significativamente modificato l'assetto del quadro normativo in subiecta materia.*

*Interessa qui evidenziare come siano state dettate regole specifiche per il caso in cui a prestare la propria attività a favore di associazioni sportive sia un pubblico dipendente. Attività per svolgere la quale, in origine, era richiesta l'autorizzazione del rispettivo datore di lavoro.*

*La successiva semplificazione, che è ragionevole supporre sia stata ispirata dalla prospettiva di alleggerire gli incumbenti burocratici posti a carico delle Amministrazioni titolari del rapporto di lavoro, dispone oggi (ex art. 25, co. 6, D. Lgs. 36/2021 e s.m.i.) che i lavoratori pubblici, qualora il corrispettivo ricevuto per le prestazioni sportive sia inferiore ai 5.000 euro annui, siano tenuti ad inoltrare alle amministrazioni di appartenenza una mera comunicazione. Il processo autorizzativo è pertanto previsto solo nel caso in cui il compenso e/o i rimborsi forfettari eccedano tale soglia.*

*Tale mutamento di assetto è stato formalmente recepito, tra le altre, anche da numerose amministrazioni del Comparto Sicurezza e Difesa, che hanno emanato in proposito specifiche circolari che si esprimono nei termini dianzi rappresentati.*

*Indicazioni che invece non consta siano state divulgate dalle competenti articolazioni del Dipartimento della P.S. per gli operatori della Polizia di Stato. Mancanza che, in linea di principio, potrebbe anche non essere destinata ad assumere importanza.*

*Abbiamo però registrato numerose segnalazioni di nostre strutture periferiche che lamentano come la nostra Amministrazione non sembri aver recepito i mutamenti legislativi in narrativa, insistendo nell'inquadrare in una cornice autorizzativa - con espresso riferimento alla disciplina normativa superata - casi che, prevedendo attribuzioni patrimoniali inferiori ai 5.000 euro annui, alla stregua della novellata legislazione richiedono esclusivamente la comunicazione dell'interessato.*

*Alla luce di quanto rappresentato, qualora non siano intervenuti ulteriori mutamenti legislativi che ad oggi il SIULP sconosce, riteniamo utile che, anche per evitare inutili sforzi gestionali con grave appesantimento burocratico per gli uffici interessati, sarebbe il caso di adeguare le summenzionate prassi all'odierno assetto ordinamentale diramando disposizioni univoche che possano agevolare uniformità interpretativa da parte degli uffici periferici.*

*Conoscendo la Sua sensibilità e l'impegno che profonde quotidianamente per il benessere del personale, restiamo in attesa di un cortese cenno di riscontro positivo sui tempi di emanazione di apposita circolare.*

*Con sensi di elevata e rinnovata stima, cordialissimi saluti."*



### **SPORTELLO PENSIONI SIULP**

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti  
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.  
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,  
a tutte le vostre domande.

**[SERVIZI.SIULP.IT](http://SERVIZI.SIULP.IT)**

## Seconda rata IMU dicembre 2024 a saldo



Scade il 16 dicembre 2024 il termine per il pagamento della seconda rata IMU a saldo.

L'imposta municipale (IMU) riguarda abitazioni, terreni e fabbricati. L'IMU è dovuta dai titolari di diritti di proprietà o altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di prime case di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e seconde case, immobili commerciali (capannoni, negozi, alberghi, uffici) aree edificabili e terreni agricoli, dai concessionari di aree demaniali e dai locatari di immobili in leasing.

L'aliquota IMU è la percentuale d'imposta applicata al tributo locale, stabilita ogni anno in ciascun Comune,

che ne determina l'importo effettivo.

L'aliquota IMU base è pari all'8,6 per mille e quella massima è 10,6 per mille mentre l'aliquota IMU complessiva, ossia quella che assorbe anche l'ex TASI, può arrivare fino all'11,4 per mille.

Il coefficiente IMU è il valore da applicare alla rendita rivalutata di un immobile ai fini del calcolo dell'imposta:

- Fabbricati nelle categorie catastali A (tranne A/10), C/2, C/6 e C/7 (abitazioni e pertinenze): 160.
- Fabbricati nelle categorie B, C/3, C/4 e C/5 (uffici pubblici, magazzini, laboratori): 140.
- Fabbricati nelle categorie A/10 e D/5 (uffici e banche): 80.
- Fabbricati nel gruppo catastale D ad eccezione della categoria D/5 (opifici, alberghi, fabbricati con funzioni produttive connesse all'agricoltura): 65.
- Fabbricati C/1 (negozi): 55.

Non si deve pagare l'IMU:

- a. se si è proprietari della sola prima casa non di lusso e relative pertinenze (C2, C6 e C7);
- b. per gli immobili assimilati all'abitazione principale (cooperative a proprietà indivisa prima casa di soci assegnatari o universitari assegnatari anche senza residenza);
- c. per gli alloggi sociali;
- d. per la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli;
- e. per il solo immobile non locato, posseduto da appartenenti a Forze armate, polizia, vigili del fuoco o carriera prefettizia;
- f. per i terreni agricoli e loro assimilati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola o destinati ad uso agrosilvo-pastorale e di proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- g. in alcuni casi di utilizzo di fabbricati per attività esclusivamente non commerciale;
- h. per immobili occupati, dopo regolare denuncia;
- i. immobili di enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e culto, anche se concessi in comodato a un soggetto collegato, purché vi svolga le suddette attività.

L'IMU si calcola rivalutando del 5% la rendita catastale, moltiplicando il risultato per il coefficiente catastale (riferito all'immobile, terreno o fabbricato) ed infine moltiplicando nuovamente quanto ottenuto per l'aliquota IMU applicata nel Comune di ubicazione.

Per immobili inagibili o inabitabili si calcola l'IMU su una base imponibile ridotta del 50%. Il proprietario dell'abitazione residenziale concessa locata con contratto a canone concordato può versare una IMU ridotta al 75%.

Per calcolare l'IMU da versare dopo una ristrutturazione, si dovranno prendere a riferimento le tre diverse rendite catastali valide per i mesi precedenti l'intervento (vecchia rendita), per il

periodo di esecuzione dei lavori (valore dell'area di sedime edificabile) e per i mesi successivi alla nuova classificazione catastale (con nuova rendita) a fine lavori.

Se però la variazione catastale è dovuta ad un intervento del Comune, si applica la nuova rendita a partire dall'anno successivo a quello della notifica.

Dal 2025 è in programma una riforma delle aliquote IMU nei comuni, in base alla quale sarà possibile applicare delle variazioni d'imposta in base alla classificazione degli immobili.

L'IMU si può pagare tramite modello F24, bollettino postale o sistema PagoPA.

## Aggiornamento stato lavori commissioni concorsi



Concorso interno, per titoli, per la copertura di n. 959 poati per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del 4 aprile 2024.

DOMANDE PRESENTATE: 10436

I lavori della commissione hanno avuto inizio in data 3 luglio 2024.

Sono state effettuate n. 39 riunioni deliberanti.

Sono stati valutati n. 3657 candidati.

Aggiornamento al 30 novembre 2024

[www.sagifin.com](http://www.sagifin.com)

il prestito è

**sf sagifin**<sup>®</sup>  
finanziamenti



**Convenzione  
ESCLUSIVA**

Numero Verde  
**800-199-677**  
Servizio gratuito

SOGNA  
**FINANZIA**  
REALIZZA

Scrivici  
**327 05 65 645**  
Servizio gratuito

Agenzia in Attività Finanziaria iscritta regolarmente all'OAM n° A11374 - PIVA 08721831215 legata da un rapporto contrattuale di monodandato con Dinamica Retail S.p.A. (intern. iscr. all'Albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, al n. 181) a cui il Consumatore può discrezionalmente rivolgersi per svolgere attività di istruttoria del prestito, per la definizione dei relativi rapporti contabili ed ogni altra attività afferente esclusivamente la conclusione dell'affare.

## Assunzione nei ruoli della Polizia di Stato di persone affette da celiachia



In riferimento ad alcune richieste di chiarimento ricevute in ordine alla possibilità di assunzione nei ruoli della Polizia di Stato di persone affette da celiachia si riporta il testo della nota n. 333-B/12 E.7.1G del 16 settembre 2015 inviata dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio attività concorsuali alla Associazione Italiana Celiachia: "Con riferimento alla nota concernente l'assunzione nei ruoli della Polizia di Stato di soggetti affetta da celiachia si rappresenta quanto segue:


La normativa vigente concernente, fra l'altro, i requisiti di idoneità psico-fisica di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli prevede espressamente come causa di non idoneità patologie del tubo digerente che, per natura, sede e grado producano disturbi funzionali" (D.M. 30 giugno 2003, n. 198, tabella 1, punto 6, lettera b). Pertanto, il difetto anatomico-funzionale caratterizzante la malattia celiaca risulta incompatibile con l'idoneità all'ammissione di diversi ruoli della Polizia di Stato.

Per quanto concerne l'insorgenza della malattia in soggetti già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, non risultando l'infermità esplicitamente prevista dalle tabelle di legge di riferimento, viene adottato, ai fini dell'accertamento della permanenza dell'idoneità fisica al servizio, un criterio di analogia prevedendo giudizi di non idoneità ai compiti di istituto limitatamente a condizioni assimilabili per gravità almeno a una V categoria della tabella a) allegata al D.P.R. 834/81). Al riguardo si precisa che le attuali possibilità di diagnosi e trattamento della malattia celiaca rendono, invero, estremamente improbabile che possa giungersi, a seguito della comparsa di celiachia, a quadri di compromissione anatomico funzionale o a complicanze tali da rendere necessaria l'adozione di giudizi di non idoneità al servizio per infermità.

Per quanto concerne, infine, la fruibilità di pasti senza glutine presso le mense di servizio, si rappresenta che, pur non essendo prevista la presenza di cibi agglutinati, generalmente la discreta varietà di prodotti alimentari offerta soddisfa le esigenze di eventuali dipendenti celiaci. Ove, invece, non sono presenti mense di servizio, vengono forniti al personale buoni pasto utilizzabili presso esercizi esterni convenzionati con possibilità di acquisto di alimenti privi di glutine. Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

---

## SIULP Pisa: eletto nuovo Segretario Provinciale



Il Direttivo Provinciale del Siulp di Pisa ha eletto la Collega Lara BIAGINI nuovo Segretario Generale Provinciale.

Al neo-eletto Segretario gli auguri di buon lavoro e al Segretario uscente Valerio LA MELA, un ringraziamento per il prezioso lavoro sin qui svolto.